

## **TI\_GERICHTE 11.2002.2 vom 4. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.2\\_d19970704](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.2_d19970704)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.2 du 4 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.2 del 4 luglio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7 a cpv. 3 tit. fin. CC). Nella fattispecie la lite verte sulla modifica delle relazioni personali e del contributo alimentare che riguardano una figlia minorenni. Trattandosi di giudicare “disposizioni relative ai figli”, la causa soggiace pertanto al nuovo diritto (Marcel Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 seg. ad art. 7a/b tit. fin. CC). I. Sull'appello contro la sentenza di merito

#### **E. 2**

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche nelle procedure intese alla modifica di sentenze di divorzio (Christoph Leuenberger in: Basler Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, n. 9 ad art. 134 CC). Nel caso specifico la figlia, che ha compiuto 16 anni il 25 agosto 2002, è stata sentita dal dott. \_\_\_\_\_ il 15 ottobre 1999 (rapporto del 19 ottobre 1999, nel fascicolo “allegati”), oltre che dal Pretore il 6 ottobre 1999 e l'8 agosto 2001 (verbali nel fascicolo verde). Il precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato.

#### **E. 3**

L'appellante chiede che questa Camera disponga preliminarmente una perizia medico-psicologica, rifiutata dal Pretore, intesa ad accertare i motivi delle difficili relazioni fra \_\_\_\_\_ e i genitori, oltre che per individuare possibili soluzioni. La richiesta è di per sé ammissibile, sia in virtù dell'art. 322 lett. b CPC, sia in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 404, 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Ciò non toglie che, dandone ragione, il giudice possa rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a). In concreto l'appellante fa valere che in pendenza di causa \_\_\_\_\_ è stata sottoposta a psicoterapia, onde la necessità di approfondirne lo stato di salute. Dagli atti risulta che, in effetti, all'udienza del 23 marzo 2000, le parti e il Pretore avevano ravvisato l'opportunità di “incaricare una persona esperta in problematiche dell'età evolutiva” perché fosse agevolato il ripristino delle relazioni personali tra madre e figlia (verbale d'udienza, pag. 3 nel mezzo). La dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ aveva accettato di presentare un resoconto al Pretore (lettera 28 marzo 2000 di quest'ultimo alle parti, nel fascicolo “atti diversi”). Se non che, dopo avere sottoposto \_\_\_\_\_ a due sedute, essa ha riferito al primo giudice di “non ritenere necessaria la prosecuzione di una psicoterapia per \_\_\_\_\_” (verbale del

#### **E. 4**

ottobre 2000 in cui si lamentava di non essere stata informata circa l'audizione della figlia, il Pretore l'aveva esplicitamente invitata a “consultare tutti gli atti accessibili nel caso che la riguarda in Pretura” (dichiarazione dattiloscritta in calce alla lettera citata, nel fascicolo “atti diversi”). A torto l'appellante invoca perciò il rispetto del suo diritto di essere sentita. A prescindere dal fatto che, fossero anche stati violati i suoi diritti di parte, l'appellante ha ancora avuto modo di far valere tutte le sue argomentazioni davanti a questa Camera, munita di piena cognizione in fatto e in diritto. L'eventuale disattenzione del suo diritto d'essere sentita sarebbe quindi, in ogni caso, sanata (cfr. DTF 124 V 183 consid. 4a, 392 consid. 5a con richiami di giurisprudenza). Quanto al “sentimento di profondo sconforto, di delusione, di offesa ai suoi sentimenti di madre” per il trattamento riservatole dal Pretore e per essere stata “esclusa da un processo molto importante, che ha vista coinvolta innanzitutto sua figlia \_\_\_\_\_ e perlopiù nella delicata fase adolescenziale” (appelli del 4 gennaio 2002, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, e del 13 marzo 2002, pag. 3 in basso), la querimonia si esaurisce in una generica recriminazione sull'operato del Pretore. Da ciò l'interessata non trae conseguenze concrete, né desume le ragioni per cui il giudizio impugnato dovrebbe essere riformato. Inconcludente, per finire la doglianza si rivela una volta ancora fine a sé stessa.

#### **E. 5**

Il Pretore ha affidato \_\_\_\_\_ al padre, ritenuto idoneo, fondandosi essenzialmente sul desiderio della figlia minore. La ragazza, che al momento in cui ha statuito il primo giudice viveva con lui già da più di due anni, aveva infatti riferito al primo giudice e al dott. \_\_\_\_\_ di trovarsi a suo agio con l'attore e di non voler tornare a vivere con la madre, pur esprimendo l'auspicio di mantenere rapporti con lei. Sempre secondo il Pretore la scelta di \_\_\_\_\_, che ha compiuto 15 anni il 25 agosto 2001, è un convincimento solido che riflette l'intensa relazione affettiva con il padre. Ciò posto, il primo giudice non ha ravvisato motivi validi per scostarsi dalla situazione di fatto che si era venuta a creare e per costringere la figlia a tornare dalla madre. Quanto ai rapporti fra madre e figlia, il Pretore si è limitato a conferire alla convenuta “il più ampio diritto di visita”, stimando opportuno lasciare alle interessate la facoltà di “stabilire le modalità e le frequenze di incontro” anziché “porre rigide e controproducenti regolamentazioni” (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso).

#### **E. 6**

L'appellante non nega che \_\_\_\_\_ abbia manifestato il desiderio di vivere con il padre, né contesta l'idoneità dell'attore a occuparsi della figlia. Rimprovera al primo giudice però di non avere esaminato in modo adeguato le ragioni che hanno condotto \_\_\_\_\_ a dichiarare tale preferenza. Essa adombra in particolare un malessere psicologico di non meglio precisata natura, il quale potrebbe avere pesato sulla scelta della ragazza. L'appellante sospetta altresì che il parere della figlia non sia “autentico” o che possa essere stato influenzato da terzi. Invano si cercherebbe poi negli atti di causa – essa soggiunge – un elemento qualsiasi che permetta di accertare se l'affidamento al padre, anziché a lei medesima, risponda agli interessi della figlia. Ciò imporrebbe di mantenere invariata la

regolamentazione disposta dal giudice del divorzio e di riformare in tal senso la sentenza impugnata.

#### **E. 7**

A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale qualora fatti nuovi importanti lo esigano per il bene del figlio (art. 134 cpv. 1 CC). Le condizioni cui soggiace la modifica delle relazioni personali con i genitori sono rette dalle norme sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). In concreto \_\_\_\_\_ ha ribadito di voler essere affidata al padre (verbale del 6 ottobre 1999, pag. 1; rapporto 19 ottobre 1999 del dott. \_\_\_\_\_) e di fatto vive con lui da più di tre anni (verbale del 4 ottobre 2000, pag. 4 a metà). Ciò configura senz'altro un "fatto nuovo importante" nell'accezione dell'art. 134 cpv. 1 CC. Resta da esaminare se la soluzione proposta dalla ragazza risponda al bene di lei (DTF 117 II 354 consid. 3). a) Per determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Anzitutto la prole va affidata al genitore che ha più tempo a disposizione per occuparsene personalmente (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), ma – dandosi il caso – anche al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5), quindi non sempre la madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b). Inoltre occorre considerare il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), occorre accertare quali mancanze educative possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 4d), indagare per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificare che quest'ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 4c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minore, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 124 III 93 consid. 3b con richiami di giurisprudenza; Rep. 1999 pag. 151 consid. 5). b) In concreto nulla induce a dubitare che ambedue i genitori siano di per sé idonei a occuparsi di \_\_\_\_\_. Il tempo ch'essi possono dedicare alla figlia è sostanzialmente identico (lavorano entrambi a tempo pieno) e tutt'e due garantiscono un ambiente stabile. Né l'uno né l'altro ha denotato per il resto carenze educative o consta alterare i rapporti della figlia con l'ex coniuge oppure intralciarne i compiti educativi. Nemmeno la nuova moglie del padre, il nuovo marito della madre o i figli di lui (di 8, 11 e 12 anni d'età), con i quali \_\_\_\_\_ non risulta avere problemi, consente di propendere per l'affidamento a una delle parti. Giustamente il primo giudice ha fatto capo perciò, nelle condizioni descritte, alla volontà della figlia. E la ragazza ha riferito al Pretore di trovarsi benissimo con il padre e la di lui moglie, dichiarando di non voler tornare dalla madre (verbale del 6 ottobre 1999, pag. 1). Essa ha confermato il suo proposito anche al dott. \_\_\_\_\_ (nel noto rapporto del 19 ottobre 1999) e ha ribadito il proprio punto di vista in un secondo incontro con il Pretore (verbale dell'8 agosto 2001, pag. 10), rivelandosi perfettamente in grado di valutare la portata della scelta (sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo). Che questa sia ormai consolidata risulta anche dal fatto ch'essa – sedicenne – abita con il padre da più di tre anni (verbale del 4 ottobre 2000, pag. 4 a metà). Ciò posto, non v'è alcun serio motivo per scostarsi dalla sentenza impugnata. Al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

#### **E. 8**

Il genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio, come pure il figlio minore, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). In concreto il Pretore non ha voluto “porre rigide e controproducenti regolamentazioni”, ritenendo opportuno lasciare a madre e figlia la facoltà di “stabilire le modalità e le frequenze di incontro” (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso). Così argomentando, egli dimostra però di essere caduto in un equivoco. Non si tratta per vero, nella fattispecie, di “porre rigide e controproducenti regolamentazioni”. Si tratta di fissare una disciplina minima cui tutti debbano attenersi, anche in caso di disaccordo (cfr. Hegnauer in: RDT 53/1998 pag. 170 in basso). Consensualmente, nulla impedisce alle parti di fare altrimenti. Ora, per quanto riguarda tale regolamentazione minima, il criterio determinante non è tanto quello di equilibrare gli interessi dei genitori, quanto di trovare la soluzione più consona agli interessi del figlio, che sono prioritari (DTF 123 III 451 consid. 3b). Fra le circostanze da tenere in considerazione per stabilire la durata e la frequenza degli incontri si annoverano – ad esempio – l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore che ha diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (corsi scolastici, impegni culturali o sportivi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer, op. cit., pag. 174; Berner Kommentar, 4<sup>a</sup> edizione, n. 65 segg. ad art. 273 CC). In concreto non si riscontrano elementi che giustifichino specifiche restrizioni al diritto di visita. Al contrario: nella sentenza impugnata il Pretore ha sottolineato proprio l'esigenza di garantire alla madre “il più ampio diritto di visita” (dispositivo 3a; si veda anche il consid. 2 in fine). Tanto meno sussistono particolarità che impongano un diritto di visita meno esteso di quello abituale, che per ragazzi in età scolastica comprende – nel Ticino – un fine settimana su due e alcune settimane durante le vacanze, cioè almeno due in estate e una alternativamente a Natale e Pasqua (FamPra.ch 2000 pag. 324 consid. 11 e 12). Ricordato anzi come il diritto di visita tenda viepiù a estendersi per il bene del figlio, al punto che nella Svizzera romanda il genitore non affidatario ottiene – di regola – un periodo di visita pari alla metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a), appare opportuno in concreto fissare all'appellante un diritto che comprenda – oltre ai normali contatti telefonici ed epistolari (Schwenzer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 ad art. 273 CC) – un fine settimana su due (dalle ore 17 del venerdì alle ore 20 della domenica, come prevedeva la sentenza di divorzio per il diritto di visita del padre), una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale e tre settimane durante le ferie estive.

## **E. 9**

Per quel che riguarda il mantenimento di \_\_\_\_\_, il Pretore ha accertato un fabbisogno in denaro della ragazza di fr. 1920.– mensili. Ciò posto, egli ha ritenuto il contributo alimentare chiesto dal padre (fr. 1100.– mensili) “adeguato, tenuto conto del salario che la convenuta percepisce dal suo attuale marito (fr. 2136.– al mese...)” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Il primo giudice ha rilevato altresì che entrambi i genitori si sono risposati, “con la conseguenza che gli attuali rispettivi coniugi possono essere chiamati – quand'anche solo sussidiariamente – ad assistere e a contribuire al fabbisogno della figlia” (sentenza impugnata, loc. cit.). Donde l'obbligo per la madre di corrispondere in favore di \_\_\_\_\_ fr. 1100.– mensili dall'ottobre del 1999 (trasferimento della ragazza dal padre). Dato il versamento di contributi arretrati, il Pretore ha ritenuto per finire ingiustificata la richiesta dell'attore volta a porre a carico della convenuta anche la metà delle spese straordinarie per la figlia (fr. 2880.20).

### **E. 10**

L'appellante sottolinea che il dovere di assistenza del coniuge è solo sussidiario rispetto all'obbligo alimentare del genitore e rimprovera al primo giudice di non avere debitamente vagliato la situazione finanziaria delle parti. Per quanto concerne sé medesima, essa afferma che con un reddito netto di fr. 2100.– mensili non le è possibile coprire nemmeno il proprio fabbisogno minimo, stimato in fr. 3077.80 mensili. L'attore può contare invece su un guadagno netto di fr. 6270.– mensili, che gli consentirebbe agevolmente, una volta dedotto il proprio fabbisogno minimo (non quantificato), di far fronte a quello in denaro della figlia minorenni, valutato in fr. 1620.– mensili. L'appellante si dichiara nondimeno disposta a contribuire al mantenimento della figlia in ragione di fr. 200.– mensili più il premio della cassa malati.

### **E. 11**

La modifica del contributo per un figlio minorenni soggiace – dal 1° gennaio 2000 (sopra, consid. 1) – all'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC. Il nuovo diritto non esplica conseguenze di rilievo, giacché in tale ambito esso non differisce sostanzialmente da quello abrogato (cfr. Sutter/Freiburghaus, *Kommentar zum neuen Scheidungsrecht*, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7 a tit. fin. CC). La procedura rimane così, come dianzi, quella per l'azione di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC), retta dal principio inquisitorio illimitato e dalla massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Ne segue che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiami di giurisprudenza; Rep. 1995 pag. 146). Quanto ai requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede “fatti nuovi e rilevanti” che impongano una regolamentazione diversa rispetto a quella anteriore e un cambiamento di situazione duraturo (cfr. Hegnauer in: *Berner Kommentar*, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). Nella sua entità, per finire, il contributo dev'essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del minorenni, senza trascurare le eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Il limite superiore non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore, nel senso che questi non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Resta il fatto che determinante non è il reddito effettivo da lui conseguito, ma quello ch'egli potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e della situazione sul mercato dell'impiego (cfr. DTF 128 III 5 consid. 4a con richiami di dottrina e di giurisprudenza). Se il debitore si risposa, il nuovo coniuge ha l'obbligo di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge o i figli (art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami).

### **E. 12**

In concreto il trasferimento dell'autorità parentale dalla madre al padre configura indubbiamente una modifica rilevante della situazione, poiché comporta – in linea di

massima – l'obbligo per la madre di contribuire in denaro al mantenimento della figlia (art. 276 cpv. 2 CC). Occorre nondimeno esaminare se e in che misura ciò si giustifichi alla luce della situazione finanziaria in cui versano gli interessati. a) Per quel che attiene anzitutto al fabbisogno in denaro di \_\_\_\_\_, la versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton \_\_\_\_\_, pubblicata nel gennaio del 2000, indica per un figlio unico in età compresa fra i 12 e i 18 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1920.– mensili. A ragione il primo giudice si è fondato pertanto su tale importo, il quale si rapporta sostanzialmente alla fascia di reddito conseguito dai genitori. Contrariamente all'opinione dell'appellante, non è il caso di dedurre dalla citata somma l'equivalente per la cura e l'educazione (fr. 300.– mensili dal compimento dei 12 anni d'età), ove appena si consideri che il padre lavora a tempo pieno (cfr. Rep. 1996 pag. 119 consid. 5). È vero che un'adolescente non richiede la presenza continua del genitore affidatario, ma di ciò le note raccomandazioni già tengono conto riducendo gradualmente le relative necessità in funzione dell'età del figlio. Il fabbisogno della figlia dev'essere fissato pertanto in fr. 1920.– mensili. b) Quanto alla situazione finanziaria dell'appellante, l'attore eccepisce che costei ha esposto i propri dati in modo tardivo, producendo la relativa documentazione solo dopo la fine dell'istruttoria di primo grado (osservazioni, pag. 7 e 8 in alto). Egli dimentica tuttavia che nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 3 e 11) e che egli ha avuto modo di esprimersi sui nuovi documenti con le osservazioni all'appello. Gli atti in questione non possono dunque essere ignorati ai fini del giudizio. Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che dal febbraio del 2001 la madre lavora come assistente nello studio di fisioterapia dell'attuale marito a \_\_\_\_\_ (interrogatorio formale, verbale del 9 ottobre 2001, pag. 2 risposta n. 5) e che la sua retribuzione ammonta a fr. 2136.75 netti mensili (estratto conto del 12 ottobre 2001 allegato al doc. 6). L'attore reputa che, dando prova di buona volontà, essa potrebbe trovare un lavoro atto a consentirle almeno di sovvenire al mantenimento di \_\_\_\_\_ nella misura fissata dal Pretore. Non a torto. Se è vero infatti che l'appellante non risulta avere una formazione professionale specifica, è anche vero ch'essa ha solo 37 anni, non risulta affetta da problemi di salute che ne limitino la capacità lucrativa ed è libera da impegni nella cura della prole. Mal si comprende quindi perché essa non potrebbe guadagnare almeno quanto ricava dal proprio lavoro una collaboratrice domestica, che – appunto – non gode di alcuna specializzazione. E una collaboratrice domestica a tempo pieno guadagna circa fr. 2600.– netti mensili (si veda l'art. 22 cpv. 2 del contratto normale di lavoro per il personale domestico: FU 102/2001 del 21 dicembre 2001, pag. 7894). c) Il fabbisogno minimo dell'appellante, non accertato dal Pretore, ascende a fr. 2340.– mensili arrotondati, ove si considerino fr. 1100.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 700.– stimati per la quota di alloggio (appello, pag. 9 in basso), fr. 265.– per il premio della cassa malati (polizza di versamento allegata al doc. 5), fr. 93.– (pari al costo dell'abbonamento “arcobaleno” per 3 zone, che copre la regione del \_\_\_\_\_) per le trasferte destinate a raggiungere il posto di lavoro e a esercitare il diritto di visita, fr. 182.60 di onere fiscale (tassazione allegata al doc. 5: imposta federale diretta fr. 180.–, imposta cantonale fr. 1045.–, imposta comunale [con un moltiplicatore nel Comune di \_\_\_\_\_ del 70%] fr. 946.40, imposta personale fr. 20.–, il tutto suddiviso su dodici mesi). Non può essere inserita nel fabbisogno invece la rata di fr. 637.80 mensili per l'ammortamento di un debito nei confronti della \_\_\_\_\_ (appello, pag. 9 in basso, con riferimento all'estratto conto allegato al doc. 5), sulla cui natura tutto si ignora, né l'asserito onere di fr. 500.– mensili a titolo di contributo per il figlio \_\_\_\_\_ – divenuto

maggiorenne nel 2001 – sulla cui situazione logistica e finanziaria nulla è dato di sapere. Per di più, il mantenimento di un figlio minorenni è prioritario rispetto a quello di un figlio maggiorenne (Rep. 1997 pag. 115 n. 21). d) Il primo giudice non ha esaminato neppure la situazione finanziaria dell'attore. Dall'incarto risulta ad ogni modo ch'egli percepisce uno stipendio netto, compresa la tredicesima, di fr. 6270.– mensili (doc. C1; conteggio 11 ottobre 2000 dell'attore, pag. 1 in basso, nel fascicolo “atti diversi”), e che il suo fabbisogno minimo è di fr. 3700.– mensili (arrotondati), così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, spese d'alloggio fr. 757.65 (doc. C3 e C7, il conguaglio delle spese accessorie dovendo essere suddiviso su dodici mesi), premio della cassa malati fr. 315.70 (doc. C4), assicurazioni domestiche fr. 14.90 (in luogo dei fr. 178.50 esposti dall'attore nel conteggio citato, i premi risultanti dal doc. C8 essendo annuali), indennità per pasti fuori casa fr. 183.– (conteggio citato, pag. 2 verso l'alto), spese per l'automobile fr. 645.85 (conteggio citato, loc. cit.), canone radiotelevisivo fr. 18.– (anziché fr. 216.–, la spesa risultante dal doc. C11 essendo trimestrale, per tacere del fatto che a rigore il canone andrebbe stralciato poiché già compreso nel minimo vitale del diritto esecutivo), onere fiscale fr. 519.25 (doc. C12: imposta federale diretta fr. 1640.–, imposta cantonale fr. 5747.30, imposta comunale [con un moltiplicatore nel Comune di \_\_\_\_\_ dell'85%] fr. 5054.35, imposta personale fr. 20.–, il tutto ripartito per metà fra i coniugi e suddiviso su dodici mesi). Per nulla documentato, l'esborso mensile di fr. 100.– a titolo di “altri oneri vari” (conteggio citato, loc. cit.) non può invece essere riconosciuto. Quanto al premio di fr.

#### **E. 15**

ottobre 1999 \_\_\_\_\_ è tenuta a versare a \_\_\_\_\_, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia \_\_\_\_\_ di fr. 200.– mensili (senza gli assegni familiari), oltre a corrispondere direttamente il premio della cassa malati per la figlia. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate. V. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_